

STATUTO

Lega polmonare ticinese

Art. 1: Nome, sede

¹ Sotto la ragione sociale Lega polmonare ticinese è costituita un'associazione di pubblica utilità iscritta a Registro di commercio, ai sensi dell'art. 60 e segg. CCS.

² La Lega polmonare ticinese è membro attivo della Lega polmonare svizzera. Essa è indipendente sul piano politico, confessionale ed economico.

³ La sede della Lega polmonare ticinese è a Lugano.

Art. 2: Carta

Il Consiglio dei delegati della Lega polmonare svizzera promulga e adotta la Carta della Lega polmonare svizzera e i suoi membri. Questa Carta costituisce anche la base vincolante, sulla quale la Lega polmonare ticinese orienta le sue attività.

Art. 3: Scopo e compiti

¹ La Lega polmonare ticinese ha come scopo fondamentale la salute polmonare e delle vie respiratorie. La Lega polmonare si prende cura, consiglia e assiste le persone affette da insufficienza respiratoria, malattie polmonari e tubercolosi. Si fa interprete delle loro preoccupazioni e le aiuta a migliorare la loro mobilità e la qualità della loro di vita. Investita di una missione di servizio pubblico, la Lega polmonare sostiene tali persone

- con dei servizi di medicina ambulatoriale, dei servizi medico-tecnici e dei servizi di cura,
- con la consulenza alle persone affette da malattie polmonari, d'insufficienza respiratoria e ai loro prossimi;
- nell'autogestione della loro malattia e la promozione delle loro risorse e competenze.

² La Lega polmonare ticinese adempie il proprio scopo mediante:

- la promozione della salute e la prevenzione, l'informazione, la sensibilizzazione sociale, il trattamento, la consulenza e l'assistenza, la formazione, la promozione dell'auto-aiuto e il sostegno alla ricerca;
- la rappresentanza degli interessi delle persone toccate e dei loro cari nei confronti di autorità, specialisti, fornitori di prestazioni e assicuratori;
- il coordinamento e la promozione della collaborazione con le autorità, con i medici e con le istituzioni con finalità analoghe o complementari.

Art. 4: Qualità di membro

¹ Possono aderire alla Lega polmonare ticinese:

- i singoli individui, come i malati e i loro cari;
- le persone attive a titolo benevolo per una Lega polmonare (Lega polmonare cantonale o Lega polmonare svizzera);
- i professionisti, così come tutte le persone interessate alla realizzazione dello scopo della Lega polmonare ticinese;
- i membri collettivi, quali organizzazioni ed istituzioni di diritto privato o pubblico, siano esse locali, regionali o cantonali e che sono vicine alla Lega polmonare ticinese.

Gli impiegati di una Lega polmonare (Lega cantonale o Lega polmonare svizzera) non possono ottenere la qualità di membro dell'associazione.

² Sono membri coloro che ne fanno richiesta e hanno versato il contributo fissato dall'Assemblea generale.

³ Una dimissione è possibile in qualsiasi momento. Essa dev'essere notificata per iscritto al Consiglio direttivo della Lega polmonare ticinese. Eventuali contributi sono dovuti fino al termine dell'esercizio finanziario in cui sono state presentate le dimissioni.

⁴ I membri che non rispettano i loro obblighi verso la Lega polmonare ticinese o la Lega polmonare svizzera o che agiscono contro gli interessi di esse possono essere esclusi dal Consiglio direttivo della Lega polmonare ticinese. Eventuali contributi sono dovuti fino al termine dell'esercizio finanziario in cui è stata pronunciata l'esclusione. Qualora l'esclusione venga contestata, ci si può appellare all'Assemblea generale. I diritti di voto e di elezione del membro sono sospesi per la durata della contestazione.

⁵ L'Assemblea generale può nominare quali membri onorari le persone che hanno reso un particolare servizio alla Lega polmonare ticinese.

Art. 5: Status di donatore

I singoli individui, le imprese, le istituzioni o le organizzazioni che sostengono finanziariamente o materialmente la Lega polmonare ticinese possono ottenere lo status di donatore. Questa qualità non conferisce tuttavia né il diritto di voto né il diritto ad un seggio all'interno degli organi dell'associazione. Il Consiglio direttivo risolve circa il conferimento dello status di donatore.

Art. 6: Finanziamento e contributi

¹ La Lega polmonare ticinese è finanziata dai contributi dei propri membri, dai corrispettivi relativi ai servizi offerti e da altri proventi, quali ad esempio progetti, raccolte fondi, sponsorizzazioni, contributi degli enti pubblici ecc.

² I contributi dei membri vengono fissati dall'Assemblea generale. Ogni membro dell'Associazione è tenuto a pagare il contributo sociale rispettivamente fissato.

³ L'Assemblea generale ha il diritto di adottare altre disposizioni in un regolamento.

Art. 7: Organi

Gli organi della Lega polmonare ticinese sono:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 8: Assemblea generale

¹ L'Assemblea generale è l'organo supremo della Lega polmonare ticinese. Essa si riunisce di regola una volta all'anno.

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione viene dato mediante la pubblica stampa o su inviti personali. La richiesta di inserimento di un argomento nell'ordine del giorno e le proposte dei membri vanno inviate al Consiglio direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dell'Assemblea generale.

L'Assemblea generale tratta unicamente gli oggetti contenuti nell'ordine del giorno e le domande presentate all'Assemblea che hanno un legame diretto con i suddetti oggetti. È tuttavia possibile dibattere di oggetti non figuranti nell'ordine del giorno, qualora l'Assemblea generale decida in merito con maggioranza di tre quarti dei voti validi espressi; sono escluse da questa procedura le decisioni relative alla revisione dello Statuto e allo scioglimento della Lega polmonare ticinese.

² Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata dall'Assemblea generale stessa, dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri.

Essa è convocata con un preavviso di almeno 14 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

³ Ogni Assemblea generale debitamente convocata può validamente deliberare. Le decisioni e le nomine avvengono in modo palese a meno che un quinto dei membri presenti chieda lo scrutinio segreto. L'Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti validamente espressi (50% più un voto), fatte salve diverse disposizioni del presente Statuto. In caso di parità di voto sugli oggetti decide il presidente; per le nomine nella prima tornata è necessaria la maggioranza assoluta; nella seconda tornata decide la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

⁴ L'Assemblea generale è diretta dal presidente; in caso di suo impedimento dal vicepresidente oppure da un altro membro del Consiglio direttivo.

⁵ L'Assemblea generale delibera sui seguenti oggetti:

- approvazione del rapporto annuo e dei conti dell'esercizio annuale;
- approvazione della pianificazione annuale e del budget;
- scarico al Consiglio direttivo;
- nomina del presidente, dei membri del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di revisione;
- approvazione della Carta e/o della strategia della Lega polmonare svizzera,
- revisione dello Statuto;
- determinazione dei contributi dei membri;
- nomina ed esclusione dei membri;
- nomina dei membri onorari;
- scioglimento della Lega polmonare ticinese,
- tutti gli altri oggetti che le spettano conformemente al presente Statuto o alla legge.

Art. 9: Consiglio direttivo

¹ Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Lega polmonare ticinese. Esso la rappresenta nei confronti della Lega polmonare svizzera e verso l'esterno. Esegue le decisioni prese dall'Assemblea generale. È responsabile nei confronti dell'Assemblea generale.

² Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 9 membri. I dipendenti di una Lega polmonare (Lega polmonare cantonale o Lega polmonare svizzera) non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo.

³ Il Consiglio direttivo e il Presidente sono nominati dall'Assemblea generale per un periodo statutario di quattro anni. È possibile la rielezione, limitata per il Presidente a due riprese.

⁴ Il Consiglio direttivo si costituisce autonomamente, ad eccezione della scelta del presidente, e ripartisce al proprio interno i compiti che gli spettano. In presenza di almeno 3 membri è abilitato a prendere decisioni.

Quale aiuto amministrativo il Consiglio direttivo può nominare un amministratore, i cui compiti saranno definiti in un mansionario. Esso ha voce consultiva durante le riunioni del Consiglio.

⁵ Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea generale;
- realizzazione degli obiettivi della Lega polmonare svizzera;
- elaborazione di regolamenti;
- istituzione di commissioni e di gruppi di progetto e di lavoro e nomina dei loro membri;
- esclusione dei membri;
- conclusione di contratti;
- preparazione e organizzazione dell'Assemblea generale e redazione del Bollettino annuale;
- informazione e contatti con i membri;
- esecuzione di iniziative specifiche delle Leghe;
- svolgimento di tutti i compiti che non sono espressamente demandati a un altro organo.

⁶ Il Consiglio direttivo designa le persone con diritto di firma. Esse firmano sempre collettivamente a due.

Art. 10: Ufficio di revisione

¹ L'Assemblea generale nomina l'Ufficio di revisione per un periodo amministrativo di quattro anni. È ammessa una rielezione.

² L'Ufficio di revisione verifica i conti e la contabilità. Esso esegue una revisione limitata, purché non siano adempiuti i requisiti per una revisione ordinaria.

³ L'Ufficio di revisione allestisce un rapporto per l'Assemblea generale raccomandandole l'accettazione, e con essa lo scarico del Consiglio direttivo, oppure il rinvio dei conti.

Art. 11: Commissioni

¹ Al fine di trattare gli oggetti che si presentano di assolvere ai suoi compiti, il Consiglio direttivo ha la facoltà di costituire delle commissioni e di regolamentare le loro attività con dei mansionari.

² Su richiesta del Consiglio direttivo, i Presidenti delle Commissioni prendono parte alle sedute del Consiglio che trattano i relativi oggetti; essi dispongono in tale ambito di un voto consultivo.

³ I membri delle commissioni sono eletti dal Consiglio direttivo per un periodo di 4 anni. Possono essere rieletti di regola a due riprese.

Art. 12: Responsabilità

La Lega polmonare ticinese risponde soltanto con il proprio patrimonio. Non è responsabile per i debiti della Lega polmonare Svizzera o degli altri membri attivi della Lega polmonare svizzera, né per le obbligazioni dei propri membri.

Art. 13: Revisione dello Statuto

¹ Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei membri della Lega polmonare ticinese.

² Dopo essere state autorizzate dall'Assemblea generale, le modifiche dello Statuto vanno sottoposte per verifica e approvazione al Consiglio direttivo della Lega polmonare svizzera.

³ Per le modificazioni dello Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi all'Assemblea generale.

Art. 14: Scioglimento, liquidazione e fusione

¹ La decisione di scioglimento e di liquidazione della Lega polmonare ticinese è presa dall'Assemblea generale e necessita della maggioranza di due terzi dei voti validi espressi. Il patrimonio della Lega polmonare ticinese a disposizione dopo la liquidazione di tutti gli impegni deve essere versato a una o più persone giuridiche esentate dall'assoggettamento all'imposta in ragione della loro pubblica utilità o del loro pubblico scopo, che perseguono uno scopo il più simile possibile a quello dell'associazione e che hanno sede in Svizzera.

² La decisione di fusione è presa dall'Assemblea generale e necessita della maggioranza di tre quarti dei voti validi espressi. Una fusione è possibile solamente con una o più persone giuridiche esentate dall'assoggettamento all'imposta in ragione della loro pubblica utilità o del loro pubblico scopo, che perseguono uno scopo il più simile possibile a quello dell'associazione e che hanno sede in Svizzera.

Art. 15: Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16: Foro

¹ Tutte le controversie tra la Lega polmonare ticinese e i suoi membri sono di competenza esclusiva del giudice della sede statutaria della Lega polmonare ticinese.

² Tutte le controversie tra la Lega polmonare ticinese e la Lega polmonare svizzera sono di competenza esclusiva del foro di Berna.

Art. 17: Disposizioni finali

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 30 novembre 2018. Esso sostituisce quello vigente del 13 dicembre 1999 ed entra immediatamente in vigore.

Lega polmonare ticinese

Per il Consiglio direttivo

Il presidente

Il vicepresidente

.....

.....

Nel presente statuto il genere maschile è utilizzato per entrambi i generi al fine di alleggerire il testo.